



**L'attuazione della trasparenza ai sensi del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo
25 maggio 2016, n. 97**

**3° Parte: «Rapporto tra Trasparenza, *Privacy* e
Performance»**

Trasparenza e *Privacy*



Rapporto tra Trasparenza e *Privacy*

«Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati»
pubblicate sulla G.U. n. 134 del 12 giugno 2014
(provvedimento del 15 maggio 2014)



Definiscono un quadro unitario di misure e accorgimenti diretti ad individuare alcune cautele che i soggetti sottoposti ad obblighi di pubblicazione sul *web*, per finalità di pubblicità e di trasparenza, sono tenuti ad osservare

«**Nuovo Regolamento (UE) 2016/679**»



Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
(coordinato con il Decreto legislativo 10 agosto 2018, n.101)
«**Codice in materia di protezione dei dati personali**»

Nuovi principi in materia di protezione dei dati personali e trasparenza

Dall'introduzione delle suindicate novità dell'ordinamento giuridico comunitario e nazionale, deriva il principio secondo cui l'attività di pubblicazione sul proprio sito *web* istituzionale di documenti, dati e informazioni contenenti dati personali debba essere effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, debba avvenire nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento ai principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati sono trattati, oltre che di esattezza e aggiornamento dei dati.



Nomina di un Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD):
soggetto interno o esterno all'Ente
(se interno non può coincidere con il RPCT)

Rapporto tra RT e RPD

Delibera ANAC n. 1074 del 21.11.2018 di aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione 2018:

«in ogni caso, ai sensi della normativa europea, il Responsabile per la Protezione Dati – RPD svolge compiti specifici, anche di supporto, per tutta l'amministrazione essendo chiamato a informare , fornire consulenza e sorvegliare in relazione al rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali».

Alcune definizioni in materia di *Privacy*

- ▶ **«Dato personale»:** *«Qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale».*
- ▶ **«Dati genetici»:** *i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una persona fisica che forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta persona fisica, e che risultano in particolare dall'analisi di un campione biologico della persona fisica in questione».*
- ▶ **«Dati biometrici»:** *i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici».*
- ▶ **«Dati relativi alla salute»:** *i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute».*
- ▶ **«Violazione dei dati personali»:** *la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;»*

Trasparenza e *Performance*

I documenti della *Performance*

- ▶ **PIANO DELLA PERFORMANCE:** Il Piano della *performance* (art. 10 c. 1 lett. a d.lgs. 150/2009) è un documento programmatico triennale definito dall'organo di indirizzo politico-amministrativo in collaborazione con i vertici dell'amministrazione, secondo gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 gennaio di ogni anno. Il Piano individua gli obiettivi specifici ed annuali e definisce le risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della *performance* dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori.
- ▶ **SISTEMA DI VALUTAZIONE E MISURAZIONE:** _dettaglia le fasi, i tempi, le modalità, i soggetti e le responsabilità del processo di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, le procedure di conciliazione relative all'applicazione del sistema, le modalità di raccordo e di integrazione con i sistemi di controllo esistenti e con i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio. Il sistema è aggiornato annualmente, previo parere vincolante dell'Organismo indipendente di valutazione.
- ▶ **RELAZIONE ANNUALE SULLA PERFORMANCE:** La relazione sulla *Performance* (art. 10 c. 1 lett. b) d.lgs. 150/2009) è un documento che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti. Tale documento, da redigere secondo gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della funzione pubblica, è adottato dalle PA e validato dall'OIV entro il 30 giugno di ogni anno e fa riferimento al ciclo della *Performance* avviato con il Piano della *Performance* dell'anno precedente. In caso di ritardo nell'adozione della Relazione l'amministrazione deve comunicare tempestivamente le ragioni del mancato rispetto dei termini al Dipartimento della funzione pubblica.

Disciplina Trasparenza-Performance

- **Art. 10, co. 3, D.Lgs. n. 33/2013:** *«La promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un obiettivo strategico di ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi strategici e individuali »*
- **Decreto Legislativo 2017, n. 74:** modifica il sistema di valutazione della performance al fine di ottimizzare la produttività del lavoro, garantire l'efficienza e la trasparenza della P.A.
- **Art. 44 D.Lgs. n. 33/2013:** *«L'organismo indipendente di valutazione verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e quelli indicati nel Piano della performance, valutando altresì l'adeguatezza dei relativi indicatori. I soggetti deputati alla misurazione e valutazione delle performance, nonché l'OIV, utilizzano le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione delle performance sia organizzativa, sia individuale del responsabile e dei dirigenti dei singoli uffici responsabili della trasmissione dei dati.»*



- nei contratti di lavoro vengono introdotti gli **obiettivi di trasparenza**
- l'OIV può formulare proposte e raccomandazioni ai vertici amministrativi, nel corso del monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni


Rapporto tra Trasparenza e *Performance*

- **Compiti dell'OIV in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza:** Si rimanda all'art. 1 della Legge 190/2012 così come modificato dal Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 (FOIA) nonché agli indirizzi espressi in materia da parte dell'Autorità nazionale anticorruzione. In particolare:
 - **Comma 8:** *«L'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione».*
 - **Comma 8-bis:** *«L'Organismo indipendente di valutazione verifica, anche ai fini della validazione della Relazione sulla performance, che i piani triennali per la prevenzione della corruzione siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e che nella misurazione e valutazione delle performance si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza. Esso verifica i contenuti della Relazione di cui al comma 14 in rapporto agli obiettivi inerenti alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza. A tal fine, l'Organismo medesimo può chiedere al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza le informazioni e i documenti necessari per lo svolgimento del controllo e può effettuare audizioni di dipendenti. L'Organismo medesimo riferisce all'Autorità nazionale anticorruzione sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza».*

L'Attestazione annuale dell'OIV

Sulla base della delibera adottata ogni anno dall'ANAC, gli OIV o strutture con funzioni analoghe, attestano l'assolvimento di un campione di obblighi di pubblicazione.

- Documento di attestazione
- Griglia di rilevazione
- Scheda di sintesi sulla rilevazione
- Criteri di compilazione della Griglia di rilevazione
- Documento tecnico sui criteri di qualità della pubblicazione dei dati



Griglia di rilevazione dell'OIV

PUBBLICAZIONE	COMPLETEZZA DEL CONTENUTO	COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI	AGGIORNAMENTO	APERTURA FORMATO	
Il dato è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale? (da 0 a 2)	Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative? (da 0 a 3)	Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici? (da 0 a 3)	La pagina web e i documenti pubblicati risultano aggiornati? (da 0 a 3)	Il formato di pubblicazione è aperto o elaborabile? (da 0 a 3)	Note

Criteri di compilazione della Griglia: pubblicazione e completezza del contenuto

▶ **Pubblicazione:**

- ▶ 0 - il dato non risulta pubblicato;
- ▶ 1 - il dato risulta pubblicato in una sezione diversa da quella denominata «Amministrazione trasparente»;
- ▶ 2 - il dato risulta pubblicato nella sezione «Amministrazione trasparente».

▶ **Completezza del contenuto:**

- ▶ 0 - il dato non risulta pubblicato;
- ▶ 1 - le informazioni richieste risultano pubblicate in una percentuale compresa fra l'1 e il 33%;
- ▶ 2 - le informazioni richieste risultano pubblicate in una percentuale compresa fra il 34 e il 66%;
- ▶ 3 - le informazioni richieste risultano pubblicate in una percentuale compresa fra il 67 e il 100%.

Criteria di compilazione della Griglia: completezza del contenuto rispetto agli Uffici

► **Completezza rispetto agli Uffici: il dato pubblicato è riferito a tutti gli Uffici?**

- ▶ 0 - non è possibile individuare se il dato pubblicato si riferisce ad uno o più uffici;
- ▶ 1 - il dato fa riferimento ad una percentuale di uffici compresa fra l'1 e il 33%;
- ▶ 2 - il dato fa riferimento ad una percentuale di uffici compresa fra il 34 e il 66%;
- ▶ 3 - il dato fa riferimento ad una percentuale di uffici compresa fra il 67 e il 100%.

► **Aggiornamento: La pagina web e i documenti pubblicati risultano aggiornati?**

- ▶ 0 - non risultano aggiornati né la pagina web né i dati in essa contenuti o non è possibile individuare la data di aggiornamento né della pagina web né dei dati in essa contenuti;
- ▶ 1 - il contenuto dei dati pubblicati risulta aggiornato per una percentuale compresa fra l'1 e il 33%;
- ▶ 2 - il contenuto dei dati pubblicati risulta aggiornato per una percentuale compresa fra il 33 e il 66%;
- ▶ 3 - il contenuto dei dati pubblicati risulta aggiornato per una percentuale compresa fra il 67 e il 100%.

Criteria di compilazione della Griglia: aggiornamento

- ▶ **Aggiornamento: La pagina web e i documenti pubblicati risultano aggiornati?**
 - ▶ 0 - non risultano aggiornati né la pagina web né i dati in essa contenuti o non è possibile individuare la data di aggiornamento né della pagina web né dei dati in essa contenuti;
 - ▶ 1 - il contenuto dei dati pubblicati risulta aggiornato per una percentuale compresa fra l'1 e il 33%;
 - ▶ 2 - il contenuto dei dati pubblicati risulta aggiornato per una percentuale compresa fra il 33 e il 66%;
 - ▶ 3 - il contenuto dei dati pubblicati risulta aggiornato per una percentuale compresa fra il 67 e il 100%.

Criteri di compilazione della Griglia: formato di pubblicazione

▶ Il formato di pubblicazione è aperto o elaborabile?

- ▶ 0 - il formato di pubblicazione non è aperto e non è elaborabile (es. formato immagine jpeg, tif, pdf scannerizzato);
- ▶ 1 - il formato di pubblicazione è aperto (es. ods, csv, pdf elaborabile) o almeno elaborabile (es. xls, html) per una percentuale di documenti compresi fra l'1 e il 33%;
- ▶ 2 - il formato di pubblicazione è aperto (es. ods, csv, pdf elaborabile) o almeno elaborabile (es. xls, html) per una percentuale di documenti compresi fra il 34 e il 66%;
- ▶ 3 - il formato di pubblicazione è aperto (es. ods, csv, pdf elaborabile) o almeno elaborabile (es. xls, html) per una percentuale di documenti compresi fra il 67 e il 100%.

Il «formato aperto»

- ▶ **Definizione di “formato”:** per “formato” s’intende la convenzione che viene usata per leggere, scrivere e interpretare i contenuti di un file. Il formato di un file è comunemente indicato attraverso l’estensione (es. l’estensione .doc indica un documento word, l’estensione .jpg indica un file immagine).
- ▶ **Distinzione tra formati “proprietary” e formati “aperti”:** il formato “proprietary” è quello che consente la lettura del proprio contenuto soltanto ad alcuni software, mentre il formato “aperto” è un formato non proprietario che garantisce la lettura del suo contenuto da parte di qualsiasi programma e, dunque, di chiunque (ad esempio, OpenOffice, .csv, ecc.).
- ▶ **Formati per la pubblicazione di dati in formato aperto:**
 - ▶ .xml: usato per la definizione dei dati sul web
 - ▶ .csv: usato per rappresentare le informazioni contenute in tabelle
- ▶ **Formati per la pubblicazione di documenti in formato aperto:**
 - ▶ .odt: per i documenti di testo
 - ▶ .odf: per i documenti di testo, per dati in formato tabellare e per presentazioni
 - ▶ .ods: per i fogli di calcolo
 - ▶ .odp: per i documenti di presentazioni
 - ▶ .pdf: l’utilizzo del formato .pdf è consentito soltanto in alcune versioni (ad esempio, PDF/A, PDF/UA,), mentre non è ammesso il ricorso al file PDF in formato immagine, derivante dalla scansione digitale di documenti cartacei, in quanto non assicura la rielaborazione dei dati.

Rapporto tra OIV e ANAC

Regolamento ANAC del 29 marzo 2017 *«Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza sul rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33»*



- Art. 4 *«Attività di vigilanza d'ufficio e su segnalazione»*: *«Gli OIV e i RPCT segnalano casi di gravi o reiterate violazioni di obblighi di pubblicazione, dopo aver esperito tutte le proprie funzioni.»*
- Art. 12 *«Avvio del procedimento di vigilanza»*: L'ANAC invia anche all'OIV, unitamente al RPCT, la comunicazione di avvio del procedimento di vigilanza con l'indicazione dell'oggetto del procedimento, delle informazioni e/o documenti ritenuti rilevanti, nonché, ove possibile, della contestazione delle presunte violazioni, del termine di conclusione del procedimento istruttorio, dell'ufficio competente con indicazione del nominativo del responsabile del procedimento.

Rapporto tra OIV e RPCT

- L'ANAC esclude tassativamente che il RPCT (o solo il RT) possano ricoprire anche il ruolo di Presidente o componente OIV
- Occorre un rapporto di collaborazione tra RPCT (o RT) e OIV: il RPCT è tenuto a segnalare, tra gli altri all'OIV, ai sensi dell'art. 43, co. 1, del d.lgs. n. 33/2013, i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.
- L'OIV verifica che i PTPCT siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e che nella misurazione e valutazione delle *performance* si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza.